

La problematica si inquadra nell'ambito delle seguenti disposizioni normative:

-Direttiva 2006/7/CE *relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE*

- D.lgs. 03/04/2008, n. 116 *“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione” e ss.mm.ii.*, **art. 6, co. 3 e art. 7, co. 5;**

– D.M. 30/03/2010 *“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;*

- D.M. 19 aprile 2018, *“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione» di modifica del D.M. 30 marzo 2010”;*

- D.G.R. n. 201 del 15/04/2019 *“D.lgs. 03/04/2008, n. 116 – D.M. 30/03/2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione” e ss.mm.ii. Approvazione risultanze campionamenti anno 2018. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2019”.*

Alla luce delle citate norme e con riferimento all'interrogazione in oggetto si precisa quanto segue:

- il punto **IT013068028004 Zona ant. Via Balilla**, ubicato a nord della foce del fiume Pescara, a conclusione della stagione balneare 2018 ed a seguito della valutazione della qualità delle acque di balneazione riferita alle quattro annualità **2015/2018**, è stato **classificato di qualità “scarsa”**, ai sensi dell'art. 8 e dell'Allegato II del D.lgs. 116/2008.
- l'area di balneazione è connotata da una classificazione di **qualità scarsa delle acque a seguito dei monitoraggi relativi a più annualità (n. 5)**, pertanto in applicazione dell'art. 8, comma 4, lett. b) del D.lgs. 116/2008, ne deriverebbe l'apposizione di un **divieto di balneazione permanente per l'intera stagione balneare 2019**.
- l'area di balneazione in questione durante la **stagione balneare 2015** ha risentito degli effetti

negativi dovuti all'improvvisa ed accidentale rottura della condotta al servizio del depuratore comunale di Pescara, che ha causato sversamenti di reflui non trattati nel fiume e nel mare: ciò ha determinato una **pesante non conformità dei dati nella zona interessata antistante Via Balilla** nel corso della stagione balneare di riferimento.

- l'acqua di balneazione sottesa al punto in esame, inoltre, è stata **penalizzata dagli effetti prodotti dalla costruzione della diga foranea a protezione del porto canale**, che di fatto ha determinato una deviazione delle acque fluviali a nord del fiume ed una dispersione delle stesse a ridosso della zona marina a nord del fiume, con evidente conseguente **scadimento della qualità delle acque marine nel tratto identificato dal punto Zona ant. Via Balilla**;
- la persistente problematica relativa alla scarsa qualità delle acque marine ha indotto gli Enti preposti a **programmare ed attuare interventi di carattere infrastrutturale**, consistenti nei **lavori di apertura della diga foranea e nella realizzazione di una barriera soffolta**, al fine di **consentire una dispersione delle acque fluviali al largo**. Tali lavori, ricompresi all'interno della progettazione del **Piano Regolatore Portuale di Pescara**, sono **terminati a settembre 2018**, con conseguente **modifica dei luoghi e delle dinamiche marine**;
- **i risultati dei prelievi analitici sul punto** effettuati nella **stagione balneare 2018**, hanno evidenziato un **trend migliorativo rispetto al passato**, in quanto nei **n. 8 (otto) prelievi routinari** effettuati da giugno a settembre, **non si sono riscontrati superamenti dei valori limite** indicati dalla norma.

Il **Comune di Pescara**, con riferimento in particolare agli ultimi due importanti interventi (***lavori di apertura della diga foranea e realizzazione di una barriera soffolta***), ha presentato alla Regione Abruzzo-Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con nota Prot.N.0012915/2019 del 21/01/2019 e successiva integrazione documentale Prot.N.0058829/2019 del 30/03/2019, una **proposta di revisione del punto di monitoraggio**, valutando che le suddette opere infrastrutturali realizzate stessero determinando un influsso sulla dinamica del trasporto dei sedimenti fluviali ed una influenza sulle correnti marine che si formano nell'area.

Il Servizio regionale OOMM e Acque Marine ha preso atto delle argomentazioni avanzate dal Comune di Pescara ed al fine di una valutazione più approfondita della problematica in esame ha convocato un **tavolo tecnico** con il Servizio regionale Gestione e Qualità delle Acque, ARTA Abruzzo e AUSL PE, al fine di **valutare l'incidenza dei suddetti interventi infrastrutturali** di apertura della diga foranea e di realizzazione della barriera soffolta **sulla qualità delle acque di balneazione**, soprattutto **alla luce dei miglioramenti dei monitoraggi ambientali** eseguiti nella **stagione balneare 2018**.

Dopo un confronto sulle questioni sopra sintetizzate, il Servizio regionale, **sulla scorta delle integrazioni documentali relative alle opere infrastrutturali realizzate** (*apertura diga foranea e realizzazione di un braccio a mare, la realizzazione di una barriera soffolta - opere realizzate nel 2018*), **nonché degli ulteriori interventi** (es. *potenziamento effettuato dei sistemi fognari (ACA Spa) e programmazione di nuovi interventi di potenziamento del sistema depurativo, monitoraggio chimico e microbiologico sugli apporti fluviali per i parametri incidenti sulla qualità delle acque di balneazione nel litorale di Pescara*), che stanno determinando un influsso sulla dinamica del trasporto dei sedimenti fluviali ed una influenza sulle correnti marine che si formano nell'area, ha elaborato una ipotesi di **variazione del punto di prelievo**, tenendo conto dei **miglioramenti dei monitoraggi ambientali eseguiti nella stagione balneare 2018**, delle **modifiche infrastrutturali apportate** nelle aree contigue e della **necessità di un più rappresentativo monitoraggio ambientale**, in un'area più vicina alla foce del Fiume Pescara e per questo con un rischio più elevato di inquinamento, in attuazione dell'art.6, comma 3, del D.Lgs. n.116/2008.

Pertanto, con **D.G.R. n. 201 del 15/04/2019**, avente ad oggetto : ” **D.lgs. 03/04/2008, n. 116 – D.M. 30/03/2010** “*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*” e ss.mm.ii. Approvazione risultanze campionamenti anno 2018. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2019”, la Giunta Regionale , sulla base delle motivazioni anzidette, ha deliberato la **previsione di un nuovo punto di prelievo**, denominato IT013068028012 “ **Zona ant. Via Leopardi** “, in una posizione baricentrica rispetto al tratto di costa da rappresentare ed in un punto più rappresentativo per le attività di monitoraggio, come richiamato dall’art. 6, co. 3 del D.lgs. 116/2008.

L’individuazione di un nuovo punto di prelievo nel tratto di costa controllato in precedenza dal punto IT013068028004 “Zona ante Via Balilla”, pertanto, nel tenere conto sia delle profonde modifiche dei luoghi intervenute a seguito degli interventi strutturali realizzati, che dei risultati analitici conformi registrati nella scorsa stagione balneare, **deriva anche dalla considerazione che lo storico dell’acqua di balneazione in esame non sia più rappresentativo della situazione attuale**, così come modificata a seguito delle misure adottate.

Inoltre, tale previsione trae motivazione da quanto disposto all’art. 7, co. 5 del D.lgs. 116/2008, che consente una valutazione effettuata sulla base di una serie di dati relativa a meno di quattro stagioni balneari se:

- a) *Le acque di balneazione sono di nuova individuazione;*
- b) *Si sono verificate modifiche tali da poter influire sulla classificazione dei dette acque di balneazione. In tal caso la valutazione è effettuata sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione consistenti unicamente nei risultati di campioni raccolti successivamente alle modifiche verificatesi;*
- c) *.. omissis... “.*

Si sottolinea che con il medesimo provvedimento regionale è stato disposto che le acque di balneazione sottese al punto di prelievo di nuova individuazione, poiché derivanti da acque classificate di qualità “scarsa”, secondo un criterio di maggiore precauzione, siano temporaneamente vietate alla balneazione per la stagione 2019 e sottoposte ad un campionamento con frequenza quindicinale.

Inoltre, quale ulteriore disposizione di gestione, è stato prescritto al Comune di Pescara di programmare e realizzare nuove misure di risanamento e controllo, finalizzate all’individuazione e alla rimozione delle cause di eventuali criticità ambientali.

Si evidenzia, inoltre, che ai fini della riapertura del punto di balneazione in esame, si applicano le procedure previste per la riapertura delle acque scarse, che prevedono la richiesta del Comune alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto, e l’esito favorevole di due campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati.

Inoltre, come prassi consolidata a tutela della salute pubblica, nelle Determinazioni dirigenziali regionali di autorizzazione alla riapertura delle aree di balneazione che hanno presentato criticità, è adottata una ulteriore ed aggiuntiva misura di gestione di natura precauzionale e preventiva, che prevede un divieto temporaneo di balneazione di 48 ore in

presenza di **apporti discontinui di differenti fonti di inquinanti** o in caso di **superamento dei limiti di autorizzazione e/o della possibilità depurativa degli impianti di depurazione**, dovuti a piogge intense o ad avaria degli impianti o del sistema di collettamento, con attivazione degli scolmatori di piena e relativo sversamento nelle acque marine di reflui non trattati, segnalati in tempo reale da parte degli Enti Gestori del sistema idrico.

Si comunica, infine, che sulla materia il Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con nota Prot.n. 0101781/19 del 02/04/2019, ha avviato un **consulto con il Ministero della Salute**, riservandosi l'adozione di ulteriori provvedimenti a seguito delle valutazioni e degli approfondimenti che ne deriveranno.

Alla data odierna si è a conoscenza che il Ministero della Salute ha interpellato la Commissione Europea ed i competenti uffici della stessa per approfondimenti sulle diverse problematiche esistenti.

Si ribadisce che attualmente le aree di balneazione sottoposte a campionamento, controllate dal punto IT013068028012 "Zona ant. Via Leopardi, sono vietate alla balneazione.

Nuove disposizioni potranno essere assunte unicamente a seguito della conformità di due campionamenti routinari consecutivi ai valori limite di cui all'allegato "A" del D.Lgs.n.116/2008 e delle misure di gestione e risanamento messe in atto dall'Amministrazione comunale competente.

Si ritiene, pertanto, che i **provvedimenti adottati** dall'amministrazione regionale siano **conformi con il profilo normativo vigente ed adeguati** ai fini della preminente **tutela della salute pubblica** in relazione alle attività di balneazione nell'area, dove **è comunque vigente un divieto di balneazione.**